

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile

Consigliere Relatore Dott.ssa Milone Rossella

Nel Procedimento avente Rgn. 537/2024

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO CON APPELLO

INCIDENTALE PER

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (C.F.: 00225500123) con gli Avv.ti
Christian Impeduglia e Sergio Mapelli -appellato -

CONTRO

BFF BANK S.p.A. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) (C.F.: 07960110158),
conl'Avv. Andrea Davide Arnaldi -appellante -

* * * * *

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (C.F.: 002225500123) con sede in
21010 Montegrino Valtravaglia (VA), via V. Veneto, 9, in persona del Sindaco Fabio
De Ambrosi, rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli avv.ti
Christian Impeduglia (C.F.: MPDCRS73M28E734E e pec
christian.impeduglia@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano con studio in Milano,
Via Besana n. 9, e Sergio Mapelli (C.F.: MPLSRG72B11F704Q e pec
sergio.mapelli@monza.pecavvocati.it) del Foro di Monza con studio in Lissone
(MB), Via Monza n. 8 ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Besana n. 9 presso
lo studio del primo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
del 5 gennaio 2021 ([allegato A](#)).

Gli avvocati Impeduglia e Mapelli chiedono di ricevere gli avvisi relativi al presente
giudizio di Appello ai numeri di fax 02.93664842 e 0399461279 o agli indirizzi PEC
christian.impeduglia@milano.pecavvocati.it e
sergio.mapelli@monza.pecavvocati.it.

Premesso

Con atto di citazione notificato in data 20.02.2024 ([All. B: atto di appello notificato in data 19.04.2023](#)), la società BFF BANK S.p.A. (di seguito anche solo l'appellante o "BFF") ha proposto appello avverso la sentenza n. 771/2023 resa dal Tribunale di Varese, in persona del Giudice Dott. Giacomo Puricelli - R.G. n. 2213/2020, pubblicata il 20.07.2023 ([all.C: sentenza n. 771/2023](#)) – convenendo il Comune di Montegrino Valtravaglia (di seguito, per brevità, il Comune o l'Ente territoriale) avanti la Corte d'Appello di Milano (Rgn 537/2024, Consigliere Relatore Dott.ssa Rossella Milone) per l'udienza del 23.07.2024 (differita d'ufficio al 11.09.2024) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- In via principale e nel merito: **confermare** la Sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023, nella parte in cui il Tribunale ha così deciso: "condanna il Comune di Montegrino Valtravaglia a pagare a BFF BANK S.p.A. la somma di 1.277,24 euro, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione fino al saldo.

- Respinge la domanda riconvenzionale del Comune di Montegrino Valtravaglia

- **riformare** la Sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/2020, pubblicata in data 20.07.2023, nella parte in cui il Tribunale ha così deciso: "Non deve esse riconosciuta alcuna somma ai sensi dell'art. 6 D Lgs. n. 231/2002, considerato che la lite è stata in gran parte provocata dalla cattiva tenuta della contabilità da parte dell'attrice" E "appare palese che l'attrice non possa vantare alcun credito verso il Comune in base alle cessioni di credito concluse con Edison Energia S.p.A., visti gli importi delle note di credito e le modeste somme relative alle fatture non pagate dal Comune e i pochi interessi che potrebbero essere riconosciuti per i ritardi nei pagamenti sopra descritti!

- e, per l'effetto,

condannare parte convenuta a pagare a parte attrice:

l'importo residuo di **Euro 7.378,86** di cui alle fatture di Edison Energia:

n. 2900056715 del 29/04/2016 per residui € 1.276,04, n. 2900088838 del 23/06/2017 per € 1.762,05, n. 2900098925 del 29/12/2017 per residui € 4.780,95, n. 2900098926 del 29/12/2017 per residui € 2.087,24, n. 2900102699 del 16/02/2018 per residui € 4.912,20 (da cui dedurre l'importo delle note credito dei seguenti importi: 5.527,84 euro, 1.881,78 euro e 30 euro, oltre interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto (colonna "Data Scadenza") sino al soddisfo effettivo; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio,

IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive".

Il Comune di Montegrino Valtravaglia, ut supra rappresentato e difeso, costituendosi nel presente giudizio chiede il rigetto integrale dell'appello proposto dalla società BFF BANK S.p.A. perché manifestamente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.

La sentenza di primo grado dovrà essere riformata, invece, nella parte in cui disattendendo le argomentazioni dell'odierno appellato ed appellante incidentale ha respinto l'eccezione di tardività delle produzioni documentali dell'appellante e, in forza delle stesse, ha condannato l'Ente territoriale al pagamento in favore dell'attrice alla somma di € 1.277,24.

In ogni caso, l'appellante andrà condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio per le ragioni che si andranno qui ad esporre.

1.FATTI DI CAUSA E L'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il Comune appellato non può che richiamare integralmente, anche in questa sede, il contenuto di tutti i propri precedenti atti difensivi evidenziando, sinteticamente, come la controversia abbia ad oggetto presunti ed indimostrati crediti dell'odierna appellante, cessionaria delle società che, nel tempo, hanno somministrato energia elettrica.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante ha chiesto la condanna dell'Ente territoriale al pagamento della complessiva somma di € 18.232,47 allegando esclusivamente un prospetto, contestato, riepilogativo.

Nel corso della causa di primo grado, il Comune ha:

- a) contestato la sussistenza dei crediti dell'attrice;
- b) dimostrato e documentato il pagamento delle fatture indicate nel citato avverso elenco;
- c) opposto il proprio maggior credito rinveniente da documenti sottoscritti dalla

stessa appellante ed aventi quindi carattere confessorio;

d) eccepito la tardività delle produzioni documentali di parte attrice;

e) chiesto la condanna dell'attrice per lite temeraria.

Nel corso del giudizio, l'attrice, odierna appellante, ha via via ridotto le proprie pretese, a conferma del carattere temerario dell'originaria azione intrapresa, insistendo, comunque, come fa anche nel presente grado di giudizio, nella richiesta di riconoscimento di crediti assolutamente insussistenti, come anche argomentato con motivazione immune da censure da parte del Tribunale di Varese.

2. NEL MERITO

2a) Infondatezza del primo motivo di appello

L'appellante sostiene che *“il Giudice di prime cure impinge in errore laddove nella disamina delle fatture individua dei mandati di pagamento dai quali desumere l'avvenuto saldo delle somme per le quali BFF agisce”* (cfr. pagina 5 atto d'appello).

Segue la trascrizione integrale della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, con dettagliata analisi contabile, individua i documenti prodotti dalla convenuta che provano l'intervenuta estinzione dei pretesi crediti.

La motivazione (*rectius* ricostruzione contabile) operata dal Tribunale di Varese è immune da censure e corrisponde a quella argomentata dalla difesa del Comune, nella comparsa conclusionale (cfr.: pagine 3, 4 e 5 comparsa conclusionale Comune del 26.01.2023) e che per comodità del Giudicante si trascrive qui di seguito:

“Analizzando ora i residui, pretesi, crediti di parte attrice, costituiti dalle n. 9 fatture e n. 2 note di credito emesse da Edison Energia Spa e prodotte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 (doc. n. 9 di parte attrice), il Comune di Montegrino ha documentato, non solo di aver estinto ogni proprio debito, ma, anche, il fondamento della svolta domanda riconvenzionale.

Si riporta, di seguito, l'elenco dei predetti documenti (colonna 1) la data di emissione (colonna 2), l'importo originario del documento (colonna 3) l'importo residuo secondo parte attrice (colonna 4),

Numero fattura	data	importo	importo residuo secondo parte attrice
2900056715	30/03/16	€ 5.800,06	€ 1.276,04
2900088838	25/05/17	€ 6.217,81	€ 1.762,05
2900098925	01/12/17	€ 4.780,95	€ 4.780,95
2900098926	01/12/17	€ 2.087,24	€ 2.087,24
2900100276	22/12/17	-€ 5.527,84	-€ 5.527,84
2900102699	17/01/18	€ 4.912,20	€ 4.912,20
2900106106	27/03/18	-€ 1.881,78	-€ 1.881,78
2900145467	29/01/20	€ 1.403,08	€ 1.403,08
2900145475	29/01/20	€ 757,15	€ 757,15
2900145526	29/01/20	€ 154,01	€ 154,01
2900145864	29/01/20	€ 245,22	€ 245,22
		€ 18.948,10	€ 9.968,32

Contrariamente a quanto affermato da parte attrice, secondo cui "l'ente convenuto non ha provato alcuna causa estintiva dell'obbligazione posto che si è limitato a produrre mandati di pagamento inerenti solo una parte delle fatture azionate indicate nel doc. 3 citazione" (pagina 2 memoria istruttoria di parte attrice), il Comune di Montegrino ha prodotto, oltre ai mandati di pagamento, anche tutte le contabili dei relativi bonifici complete del CRO/TRN che, come noto, identificano in via univoca l'operazione bancaria eseguita.

Si riporta di seguito l'elenco dei predetti pagamenti.

Nella prima colonna si riporta, come sopra, il numero della fattura / nota di credito prodotta da parte attrice, nella seconda colonna l'importo, nella terza colonna l'importo pagato dal Comune, con la relativa data (quarta colonna) ed il numero del documento prodotto a comprova (quinta colonna).

La sesta colonna rappresenta la differenza tra l'importo della fattura e quanto pagato e costituisce il saldo a credito della convenuta oggetto della svolta domanda riconvenzionale.

Numero fattura	importo	pagamento	data	Doc. CONV.	SALDI
2900056715	€ 5.800,06	€ 5.800,06	08/05/17	8	€ -
2900088838	€ 6.217,81	€ 5.817,90	27/09/17	9	€ 399,91
2900098925	€ 4.780,95	€ 5.705,78	14/12/17	10	
2900098926	€ 2.087,24				€ 1.162,41
2900100276	-€ 5.527,84				-€ 5.527,84
2900102699	€ 4.912,20	€ 4.601,50	19/02/18	7	€ 310,70
2900106106	-€ 1.881,78				-€ 1.881,78
2900145467	€ 1.403,08	€ 1.403,15	30/01/20	3	-€ 0,07

2900145475	€ 757,15	€ 757,15	31/01/20	3	€ -
2900145526	€ 154,01	€ 154,01	31/01/20	3	€ -
2900145864	€ 245,22	€ 245,22	31/01/20	3	€ -
	€ 18.948,10	€ 24.484,77			-€ 5.536,67

Giova evidenziare che tutti i pagamenti documentati in comparsa di costituzione e risposta sono stati riconosciuti solo in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice che ha ridotto la propria domanda (relativamente alle fatture di Edison Energia) dagli originari € 11.073,23 ad € 7.378,86.

Rispetto ai 23 documenti (n. 20 fatture e n. 3 note di credito) indicati nell'originario elenco prodotto sub documento n. 3, l'attrice, solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, ha prodotto gli 11 documenti (e non 23), riassunti nella prima tabella e costituenti, a suo dire, un preteso credito di € 9.968,32 dal quale, successivamente, solo con la precisazione delle conclusioni, ha, bontà sua, riconosciuto, e defalcato, gli ulteriori importi pagati dall'ente convenuto e documentati in sede di comparsa con il doc. n. 3 (per complessivi € 2.559,53.

Non è dato capire per quale motivo, considerando che anche i documenti di parte convenuta 7, 8, 9, e 10 contengono i mandati di pagamento e, soprattutto, le contabili dei bonifici con i numeri di CRO/TRN i detti pagamenti non debbano essere considerati provati ed estinguere ogni ulteriore pretesa dell'attrice".

Non corrisponde, pertanto, al vero che l'appellato abbia prodotto solo i mandati di pagamento posto che la documentazione versata in atti reca anche le contabili dei bonifici con i numeri di CRO/TRN che, come universalmente noto, identificano in maniera univoca l'operazione bancaria eseguita.

Non era certo onere del Comune, contrariamente a quanto vorrebbe far credere l'appellante *"comunicare al creditore, all'atto del pagamento, le fatture asseritamente saldate mediante i mandati in questione"*.

Ciò senza considerare che gli Uffici del Comune hanno nel tempo profuso molte delle scarse risorse a loro disposizione (stiamo parlando di un Comune di soli 1.400 abitanti) per ricostruire la contabilità con gli Uffici dell'appellante e che, in seguito alle citate attività, BFF ebbe a riconoscere un saldo a credito del Comune, indicato in € 1.187,49 (cfr.: [doc. n. 1 fascicolo di primo grado appellato email 15.05.2020](#))

[dott.ssa Tonetto/Comune Montegrino](#) e [doc. n. 2 fascicolo di primo grado appellato estratto conto BFF allegato alla email 15.05.2020](#)).

La difesa della parte appellata ritiene che il Giudice di prime cure sia incorso in errore laddove ha ritenuto privo di valore confessorio l'allegato sopra richiamato sostenendo che *"il messaggio al quale è allegato è diretto a richiedere un pagamento e di conseguenza non contiene alcun riconoscimento di debito sia perché non è stato provato che il suo autore potesse impegnare la società attrice con una confessione"* (cfr.: pagina 16 della sentenza).

L'appellato osserva che, anche ove non si volesse attribuire valore confessorio al richiamato documento, lo stesso andrebbe liberamente valutato dal Giudice anche considerando che le ultime fatture in ordine temporale emesse da Edison Energia (ossia le fatture dell'anno 2020) precisano che *"i pagamenti precedenti sono regolari. Grazie!"*. (cfr.: doc. n. 9 pagina 1 fascicolo primo grado parte appellante).

Il richiamo effettuato dall'appellante all'art. 1193 c.c. appare un perfetto fuor d'opera. Sostiene BFF che *"dall'impossibilità di imputare i presunti pagamenti eseguiti dal Comune alle fatture azionate deriva (per logica conseguenza) la piena legittimità dell'azione intrapresa dalla Banca"*.

In realtà la (presunta) impossibilità di imputare i pagamenti effettuati dal Comune costituisce, invece, l'incapacità dell'appellante di tenere e ricostruire una corretta contabilità e determina come logica conseguenza il carattere temerario dell'azione intrapresa.

2b) Infondatezza del secondo motivo di appello

Sostiene (infondatamente) l'appellante che il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto non applicabile la normativa relativa alle somme di cui al D. Lgs. n. 231/2002, art.6 comma 2

L'appellante non ha provato i presupposti per vedersi riconosciuto il reclamato

importo a titolo di danno, considerando che non ha fornito alcuna prova in merito al recapito delle fatture di cui sostiene il tardivo pagamento.

La citata normativa europea, richiamata dall'appellante, che ha forfettizzato il *quantum* risarcitorio nella misura di € 40,00 per il colpevole ritardato pagamento delle fatture, non ha certo fatto venire meno l'onere probatorio in punto *an*.

Prova che, nel caso di specie, non è stata assolta neppure in minima parte dall'odierna appellante.

Ciò senza considerare che il Giudice di prime cure ha correttamente sottolineato che *“il Comune ha pagato in molti casi al fornitore di energia anche la somma che doveva pagare all'Erario per l'imposta sul valore aggiunto.”* (cfr.: pagina 14 sentenza di primo grado).

Il Tribunale, riconoscendo i crediti del Comune ha concluso che: *“Gli importi relativi alle note di credito sono superiori a quanto possa essere ancora riconosciuto all'attrice Edison Energia S.p.A.”* (cfr.: pagina 15 sentenza Tribunale).

I predetti crediti possono certamente essere portati in compensazione con gli eventuali importi reclamati anche nel presente grado di giudizio.

Allo stesso modo anche la pretesa per gli asseriti interessi moratori deve ritenersi destituita di fondamento.

3) L'APPELLO INCIDENTALE

Il Tribunale di Varese ha condannato, errando, il Comune al pagamento della somma di € 1.277,24 rinveniente dalla fattura 1530014009 emessa da Enel Sole S.r.l. respingendo di fatto l'eccezione di tardività della produzione sollevata tempestivamente dall'Ente territoriale, sostenendo che *“il Comune non ha contestato in modo specifico l'emissione della stessa e non ha provato il pagamento”* (cfr.: pagina della sentenza di primo grado).

Sin dalla comparsa di costituzione, il Comune ebbe modo di evidenziare che la

Banca avrebbe dovuto rigorosamente provare le proprie pretese producendo tutte le fatture ed i contratti in forza delle quali erano state emesse (cfr.: pagina 5 comparsa di costituzione di primo grado).

Anche con le successive memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., l'odierno appellato aveva contestato l'omessa prova da parte dell'appellante la quale, solo con la terza memoria e, dunque, tardivamente versava in atti i titoli (contratto e fatture) dell'asserita pretesa creditoria.

Il Comune, pertanto, ne eccepiva la tardività e, dunque, l'inammissibilità della stessa e la sentenza dovrà, quindi, essere riformata nella parte in cui ha considerato provato il credito di 1.277,24 euro in favore della Banca.

Per quanto sopra esposto, il Comune di Montegrino Valtravaglia, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

Che Ill.ma Corte di Appello voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e nel merito:

respingere l'appello proposto da BFF BANK S.p.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.) in quanto infondato in fatto ed in diritto

IN VIA di APPELLO INCIDENTALI:

riformare la sentenza del Tribunale di Varese n. 771/2023 resa nell'ambito della causa civile iscritta al R.G. n. 2213/20020, pubblicata in data 20.07.2023, nella parte in cui il Tribunale ha così deciso: "*condanna il Comune di Montegrino Valtravaglia a pagare a BFF Bank s.p.a. la somma di 1.277,24 euro, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 30 maggio 2015, oltre interessi anatocistici ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica*

della citazione fino al saldo” e, per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Montegrino Valtravaglia alla società BFF BANK S.p.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a)

In ogni caso: con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria:

- IN VIA ISTRUTTORIA:

ammettersi prova per interrogatorio formale dell’appellante e testi sui seguenti capitoli di prova:

- a) “Vero che la Dott.ssa Daniela Tonetto ha inviato all’indirizzo e-mail ragioneria@comune.montegrino-valtravaglia.va.it, in data 15.05.2020 la comunicazione prodotta sub documento n. 1 fascicolo di parte convenuta che mi si rammostra”;
- b) “Vero che la comunicazione di cui al precedente capitolo a) conteneva l’estratto conto prodotto sub documento n. 2 fascicolo di parte convenuta che mi si rammostra”;
- c) “Vero che il Rag. Andrea Rosolen, tramite l’indirizzo e-mail ragioneria@comune.montegrino-valtravaglia.va.it, in data 16.05.2020, inviava all’indirizzo e-mail daniela.tonetto@bffgroup.com la comunicazione prodotta sub documento n. 6 di parte convenuta che mi si rammostra”

Si indicano a testi: Rag. Andrea Rosolen c/o Comune di Montegrino Valtravaglia (VA); Dott.ssa Daniela Tonetto c/o Banca Farmafactoring S.p.A. – Via Domenichino n. 5 – Milano.

Si allega: [A procura alle liti](#); [B atto appello notificato](#); [C sentenza primo grado](#) e si produce fascicolo di primo grado Comune di Montegrino Valtravaglia contenente i seguenti atti:

[D\) certificazione fascicolo Comune](#) contenente i seguenti atti e documenti:

comparsa_costituzione;

memoria_183_6°_comma_cpc_n_2;

memoria_183_6°_comma_cpc_n_3;

foglio_precisazione_conclusioni;

comparsa_conclusionale;

replica_comparsa_conclusionale;

nota_spese_giudiziale;

nonché fascicolo documenti di primo grado

01_mail_15.05.2020_Farmafactoring_Comune di Montegrino Valtravaglia;

02_estratto_conto_Farmafactoring_allegato_alla_mail_15.05.2020;

03_fatture_2020_mandati_e_bonifici; 04_fattura_2019_mandato_e_bonifico;

05_mandato_e_contabile_bonifico_fattura_2013_Enel_Sole

06_mail_da_Ragioneria_Comune_Montegrino_a_Dott.ssa_Tonetto_16.05.2020;

07_fattura_2699_anno_2018_contabili_bonifici_e_mandati_di_pagamento;

08_fattura_56715_anno_2016_mandati_e_contabili_bonifici;

09_fattura_88838_anno_2017_mandati_e_contabili_bonifici;

10_fatture_98925_e_98926_anno_2017_mandati_e_contabili_bonifici;

11_fatture_195_e_196_anno_2019_mandati_e_contabili_bonifici

12_analisi_fatture

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) e successive modificazioni, si dichiara che il valore dell'appello incidentale è pari ad € 1.277,24 e, pertanto, il valore del contributo unificato dovuto è pari ad € 147,00.

Con osservanza.

Milano, 17 luglio 2024

Avv. Christian Impeduglia

Avv. Sergio Mapelli